G.M.Patrizia Surace
PhD. Avvocato
Patrocinante in Cassazione
avv.patriziasurace@pec.giuffre.it

Giovanna Pellegrino
Avvocato
giovannapellegrino@avvocatirc.legalmail.it

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso con istanza ex art. 52 comma 4 c.p.a.

nell'interesse dei Sigg.ri: **MASCIANA' DAVIDE**, nato a Cinquefrondi (RC) il 28.3.1995, residente in Reggio Calabria, Via S.Giorgio Extra Pas/la n. 4 (CF: MSCDVD95C2C710A), **PUCCI GIUSEPPE**, nato a Melito Porto Salvo il 7.2.1996 e residente in Brancaleone in Via Ettaro (CF: PCCGPP96B07F112L), rappresentati, difesi per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti G. M. Patrizia Surace (C.F. SRCGPP69T50H224V) e Giovanna Pellegrino (PLLGNN82M46H224I) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/23319174 - 0965/56742 o alle emails di posta elettronica certificata avv.patriziasurace@pec.giuffre.it, giovannapellegrino@avvocatirc.legalmail.it, elettivamente domiciliati in Roma, Via Vercelli n. 19 (Studio Avvocato Giovanna Pellegrino)

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

il **CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

e

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona del Rettore *pro tempore*,

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI**, in persona del Rettore *pro tempore*,

e nei confronti

dei controinteressati in atti

per l'annullamento, in *parte qua*, previa misura cautelare,

1) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, ove i ricorrenti risultano inseriti oltre l'ultimo posto utile e, di conseguenza, non ammessi al corso ed ai successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

2) del Decreto Rettorale dell'Università di Messina di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

3) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo peloritano ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la scheda anagrafica venisse sigillata in una busta fornita dall'Ateneo (priva di rivestimento interno protettivo) e senza alcuna verifica delle generalità indicate dai candidati nella scheda anagrafica stessa[1];

4) della documentazione di concorso fornita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario

[1] Allegati n. 1 (verbale generale e verbali delle sottocommissioni)

personalizzato delle domande e nella scheda risposte (come da schede dei ricorrenti richieste all'Ateneo[2]);

5) del provvedimento pubblicato sul sito dell'Ateneo di divisione nelle varie aule dei candidati senza rispettare il criterio dell'età anagrafica stabilito ex D.M. n. 85/14;

6) del provvedimento non conosciuto con il quale l'Ateneo di Messina si è determinato, in difformità alla nota M.I.U.R. 2 aprile 2014[3], specie non garantendo la corrispondenza dell'abbinamento tre le generalità dei candidati ed il rispettivo codice segreto;

7) del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 con riguardo alle modalità ed i contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale[4];

8) del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, art. 10 comma 1, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità dei soggetti con punteggi più bassi di 20;

9) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione sopracitate, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 85/2014, riguardanti, sub specie, i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti nonché ai 60 quesiti somministrati ai candidati;

10) del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla "*Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015*;[5]

---

[2] Allegati n. 2: schede di risposta dei ricorrenti, come fornite in copia dall'Ateneo
[3] Allegato n. 3.
[4] Allegato n. 3bis.
[5] Allegato n. 4

11) del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla "*Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015*;[6]

12) delle note MIUR dell'11aprile 2014 con la quale si comunica che il test non è annullato anche a seguito di quanto avvenuto a Bari[7];

13) della nota MIUR del 15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II[8];

---

[6] Allegato n. 5

[7] **Ufficio Stampa. Roma, 11 aprile 2014. Università, Miur: test Medicina non sarà annullato Il 22 aprile la pubblicazione dei risultati***: Il test di Medicina e Odontoiatria che si è svolto lo scorso 8 aprile su tutto il territorio nazionale non sarà annullato. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca conferma anche che i risultati della prova saranno pubblicati martedì 22 aprile. Il Miur, a seguito dei fatti avvenuti a Bari, ha immediatamente avviato tutti gli approfondimenti del caso a tutela dell'interesse degli oltre 63.000 candidati che hanno effettuato la prova. Dalle prime verifiche emerge che le 74 scatole destinate all'ateneo 'Aldo Moro' di Bari per lo svolgimento della prova di Medicina e Odontoiatria sono state consegnate integre dal Ministero la mattina del 4 aprile al funzionario designato dall'Università per il ritiro. La consegna è avvenuta a Bologna presso il Cineca, il Consorzio che si occupa della stampa, del confezionamento e della valutazione dei test. L'integrità dei pacchi è verificabile anche attraverso le immagini relative alla consegna. Da Bologna le 74 scatole per Medicina, insieme alle 12 scatole per la prova di Veterinaria, sono state trasportate direttamente nell'ateneo di Bari. Dopo lo svolgimento dei test e la notizia della possibile manomissione di un pacco, il Miur ha ricevuto una relazione dall'Università, datata 9 aprile, che ricostruisce la filiera di custodia delle scatole e che il Ministero ha chiesto poiché, come previsto dal decreto 85 del 5 febbraio 2014, "a decorrere dall'avvenuta consegna ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione". Dalla relazione fornita dall'ateneo emerge che i pacchi per la prova di Medicina, dopo il ritiro a Bologna, sono arrivati all'Università di Bari e da qui sono stati trasferiti e custoditi all'interno di un furgone in una caserma dei Carabinieri. La mattina dell'8 aprile le scatole sono state ritirate, caricate su altra autovettura dell'ateneo e portate presso le quattro sedi di svolgimento della prova. In una di queste sedi, la ex Facoltà di Economia, la commissione ha riscontrato che uno dei pacchi presentava il sigillo integro ma il nastro da imballaggio scollato e ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato per i dovuti controlli. Alla presenza degli studenti è stato verificato che il pacco conteneva 49 buste anziché 50 come previsto. Sull'eventuale ipotesi di reato si esprimerà la magistratura. Il Miur intanto, anche alla luce dei primi riscontri sui risultati del quiz, ritiene di non dover annullare la prova.*

[8] **Ufficio Stampa. Roma, 15 aprile 2014. Test Medicina, Miur: a Napoli nessun compito mancante, prova regolare**

Nessuno dei quiz svolti a Napoli presso l'ateneo Federico II manca all'appello del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Dopo la diffusione in Rete della foto di una busta con il logo ministeriale gettata nella spazzatura a Napoli il Miur ha subito avviato le verifiche del caso: tutti i 5.500 plichi consegnati all'ateneo sono tornati al Cineca, il Consorzio interuniversitario che stampa, confeziona e valuta i test, e tutti i plichi sono regolarmente tracciabili. In particolare al Cineca sono tornati 3.766 plichi utilizzati, 1.731 plichi non utilizzati, 3 plichi sostituiti. Tutte le prove d'esame sono state corrette e dall'analisi dei verbali d'aula non sono emerse anomalie rispetto allo svolgimento dei quiz a Napoli. La busta trovata nella spazzatura è probabilmente una delle buste destinate a contenere il materiale 'residuo': secondo foglio per le risposte e fogli con i quesiti. Questo materiale non ha alcun valore ai fini della valutazione. Agli atenei viene chiesto il ritiro del materiale residuo da inserire nella busta che lo contiene, ma anche quando questo non dovesse essere riconsegnato nella busta i risultati della prova non sono in alcun modo inficiati. Sulla Rete inoltre circola l'immagine di un compito che, secondo le notizie diffuse, un candidato avrebbe postato sui social

14) di tutti gli atti, anche non conosciuti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;
15) del Bando di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Messina DR/2014/292 del 07/02/2014[9];
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto, ovvero di tutti gli atti connessi anche indirettamente ai documenti e agli atti sopra richiamati, anche non conosciuti, nella parte in cui, sia pure interpretati, non permettano ai ricorrenti di immatricolarsi al corso di laurea per cui è causa

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea *ut supra* e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa e, ove occorra, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

---

network sostenendo di aver portato la prova a casa. Il compito è stato rintracciato: si tratta di una prova sostenuta a Roma, all'Università Sapienza, da un candidato che ha tentato di portare con sé il test ma è stato individuato ed espulso dalla commissione d'esame. La fotografia è stata scattata dallo stesso candidato mentre, durante la prova, si era recato in bagno. La prova è stata ritirata e annullata e, dopo essere stata verificata dal Cineca, si trova ora presso l'ateneo. Il Miur stigmatizza l'uso inappropriato che alcuni fanno di queste immagini al solo scopo di screditare il test e con il solo risultato di gettare nello sconforto le migliaia di giovani che con passione e impegno hanno sostenuto la prova. Nel rispetto di questi ragazzi il Ministero vaglierà tutte le segnalazioni degne di nota che emergono anche dalla Rete riservandosi di agire per vie legali nei confronti di chi dovesse diffondere informazioni false.

[9] Allegato n. 6

PREMESSA:

A) <u>Il test di ammissione e le 'anomalie' del plico rubato a Bari</u>.

L'8 aprile 2014 si sono celebrate le prove di ammissione ai corsi programmati di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria per l'a.a. 2014/2015 e tutti i ricorrenti l'hanno svolta presso l'Ateneo di Messina.

Come è certamente noto a codesto On.le Tribunale, ogni anno, e con risultati sempre meno certi, e sempre più discutibili, i ragazzi sono alle prese con test di ingresso e corsi privati di formazione per il superamento del cd. "numero chiuso", introdotto per talune facoltà. Le anomalie strutturali del sistema selettivo, ben lontane da qualsivoglia prospettiva meritocratica, portarono, nell'anno accademico 2007/2008 ad un esito sconcertante, avverso il quale la giustizia penale iniziò il suo corso e sul quale, invece, il Giudice Amministrativo, ha offerto un tangibile punto di approdo a favore del futuro dei ragazzi (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

L'8 aprile 2014 si sono celebrate le prove di ammissione ai corsi programmati di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria per l'a.a. 2014/2015 e tutti i ricorrenti l'hanno svolta presso l'Ateneo di Messina. Lo schema allegato riporta i dati dettagliati dei ricorrenti poi rimessi nello stesso fascicolo di parte corredati di codici personali e password.

<u>PROVE MEDICINA</u>

MASCIANA' DAVIDE: (Codice prova: 14MP40636), totale: **6.10** (come da documentazione nel fascicolo)

PUCCI GIUSEPPE (Codice prova: 14MP40352), totale**: 7.5010** (come da documentazione nel fascicolo)

Il giorno della prova presso l'Ateneo di Bari, si apprendeva che uno dei pacchi contenenti il materiale di concorso risultava manomesso e che dalla scatola era stato trafugato un plico contenente tutte le domande, uguali per tutti i candidati del Paese.

Si direbbe corsi e ricorsi storici, di vichiana memoria, se non fosse che in tal caso, unitamente alla reiterazione del caso, si reiterano, aggravandosi, le lesioni al diritto allo studio dei giovani costituzionalmente tutelato.

Invero, quanto verificatosi accadeva a Catanzaro nel 2007, allorquando il Miur disponeva l'annullamento della prova e dove, dopo 7 anni, si sono accertati i gravi reati per i quali la procura ha chiesto ben cinque condanne[10]. *Illo tempore* l'Ateneo di Catanzaro e il Miur annullarono la prova.

Diversamente da allora, ma per la medesima situazione, il Miur non ha annullato i test di ammissione per l'anno accademico 2014/2015 e ciò perché, vista anche la posizione del CdS sulla legittimità delle graduatorie locali, trovandosi oggi di fronte ad una graduatoria nazionale, si è ritenuto di non dover annullare la procedura ed i relativi risultati come, invece, doveroso. Tuttavia i 'fatti di Bari' sono talmente gravi ed incontestabili che la scelta, valutata come opportuna dal Miur, si presenta *ex se* illegittima ed in piena violazione di legge.

Chiare le cautele indicate nel D.M. 5 febbraio 2014, n. 85, allegato I art. 4, laddove si esplicita che: "*a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione*". **La scatola non solo non era intonsa, ma addirittura mancava un plico**.

[10] http://www.cn24tv.it/news/89425/test-manomessi-all-universita-pm-catanzaro-chiede-5-condanne.html

In sostanza, ed al di là del prosieguo investigativo *in fieri* in sede penale, non v'è dubbio che le potenzialità della diffusione e la fuga di notizie sono indiscusse.

L'individuazione del plico mancante è 'sopraggiunta' in maniera casuale e previa rappresentazione dissimulata di un mero disguido tecnico[11]. In breve: all'interno di una scatola sono stare ritrovate solo 49 buste a fronte delle 50 che dovevano essere presenti. L'episodio, rilevato alle 9.30 dai docenti presenti nella commissione, è stato subito segnalato ai vertici dell'ateneo. Il rettore dell'Università di Bari Antonio Uricchio, ha avvisato il Ministero a Roma che ha parlato di un disguido tecnico (la busta mancante, hanno riferito all'ateneo barese, era finita in un'altra sede, forse a Milano), così alle 11,

---

[11] **http://www.lastampa.it/2014/04/10/italia/cronache/test-universit-a-bari-indaga-la-digos-ipotizzato-reato-di-furto-per-truffa**: *Si era capito da subito che qualcosa non andava nei test d'ingresso a Medicina che si sono tenuti martedì scorso a Bari. All'interno di una scatola sono state trovate 49 invece delle 50 buste previste. Erano le nove e mezza quando i professori della commissione si sono trovati di fronte al problema. L'hanno segnalato ai vertici dell'ateneo. Il rettore dell'Università di Bari Antonio Uricchio, ha avvisato il ministero a Roma, dalle prime verifiche è parso un disguido tecnico come avevamo raccontato due giorni fa, la busta mancante - si era detto - era finita in un'altra sede. La prova quindi si era tenuta regolarmente in tutt'Italia. Le indagini erano però partite e ora stanno assumendo contorni diversi. Della busta mancante non c'è traccia. Se non si trova è chiaro che ci si trova di fronte a qualcosa di diverso da un semplice disguido tecnico. Si pensa infatti che il compito sia stato sottratto per favorire qualcuno che avrebbe avuto in questo modo il tempo di preparare le risposte in anticipo. Una tesi che sembrerebbe confermata anche dalle ispezioni successive che hanno mostrato come il plico sia stato aperto da sotto, dove lo scotch pare come staccato e poi rincollato. Gli investigatori hanno ascoltato docenti e dipendenti dell'Università ma è possibile che la sottrazione della busta sia avvenuta altrove e non a Bari. Il furgone contente i compiti, infatti, è arrivato nel capoluogo il 4 aprile ed è stato parcheggiato all'interno della caserma dei carabinieri di via Tanzi, al quartiere Madonnella, davanti alla postazione dei piantoni quindi controllato a vista per quattro giorni. Il Miur ha chiesto di verificare quanto accaduto e attende una relazione. "In particolare - informa il ministero in una nota - si stanno vagliando i pacchi e i compiti provenienti dall'ateneo di Bari che sono stati trasferiti a Bologna per le correzioni dei test. Il Miur sta inoltre analizzando con la massima attenzione i verbali prodotti dalle commissioni d'esame. Nel frattempo la correzione dei quiz che si sono svolti l'8 aprile va avanti". Se dovesse essere confermata l'ipotesi del furto, invece, il test verrebbe annullato in tutt'Italia. Le associazioni studentesche Udu e Rete Studenti Medi da Roma annunciano un esposto in Procura, che sarà depositato nelle prossime ore. Le associazioni chiedono "il sequestro di tutti i compiti inoltrati al Cineca per la correzione e di tutta la documentazione in originale presente ancora presso l'Ateneo. Se i compiti sono usciti da Bari o da un'altra sede è tutto il concorso da annullare. In una graduatoria nazionale quello che succede a Bari si ripercuoterà a catena sulle altre sedi per questo chiediamo già da ora al ministro di sanare le ammissioni di tutti i partecipanti al test consentendo loro di studiare nel prossimo anno accademico. Se un concorso è truccato non possono rimetterci sempre gli studenti*".

orario previsto a livello nazionale, i test sono iniziati in tutta Italia e anche a Bari[12]

Ecco le dichiarazioni dello stesso Rettore Uricchio di Bari: «*Vogliamo essere trasparenti fino in fondo*». «*Dopo qualche attimo di panico - sottolinea - i test si sono svolti in maniera assolutamente regolare*». *Il plico in più, precisa il rettore, «è arrivato nella sede di Economia. Appena ce ne siamo accorti, abbiamo chiamato subito il ministero per chiedere chiarimenti e capire se questo episodio potesse invalidare la procedura. Ma il ministero, dopo aver verificato che era tutto regolare, e che un plico in meno era giunto in un'altra sede, senza specificare quale, ha autorizzato a procedere.* ***Certamente - conclude Uricchio - se si fosse trattato di qualche problema più serio, i test sarebbero stati bloccati in tutta Italia***». Poi l'ufficio stampa dell'Università di Bari ha precisato che «*c'è stato un errore di comunicazione: è infatti un plico in meno quello giunto a Bari, e non in più come erroneamente dichiarato in precedenza all'ANSA*».

Il problema era ed è serio: come emerso nel prosieguo della vicenda, il plico non si è trovato presso la Bicocca, né altrove. Da qui il dovere dell'Ateneo Barese e del Miur di annullare 'con effetto domino' tutta la prova nazionale. Ancorché dettata da presunta opportunità, la nota Miur del 11.4.2014 contiene parole che risuonano arbitrarie ed autoreferenziali: «*Università, Miur: test Medicina non sarà annullato. Il 22 aprile la pubblicazione dei risultati*". *Dalla relazione fornita dall'ateneo emerge che i pacchi per la prova di Medicina, dopo il ritiro a Bologna, sono arrivati all'Università di Bari e da qui sono stati*

[12] **http://bari.repubblica.it/cronaca/2014/04/10/news/test_di_medicina-83234366/**: *Secondo una prima ispezione della Digos sembrerebbe che il plico sia stato aperto da sotto, dove lo scotch pare come staccato e poi rincollato. Non sarebbe dunque una semplice coincidenza che proprio da quel plico malandato mancasse un compito. Gli investigatori hanno ascoltato docenti e dipendenti dell'Università ma è possibile che la sottrazione della busta sia avvenuta altrove e non a Bari. Il furgone contente i compiti, infatti, è arrivato nel capoluogo il 4 aprile ed è stato parcheggiato all'interno della caserma dei carabinieri di via Tanzi, al quartiere Madonnella, davanti alla postazione dei piantoni quindi controllato a vista per quattro giorni. Poi l'8 è stato regolarmente prelevato per fare il giro dei plessi in cui era in programma la prova.*

trasferiti e custoditi all'interno di un furgone in una caserma dei Carabinieri. La mattina dell'8 aprile le scatole sono state ritirate, caricate su altra autovettura dell'ateneo e portate presso le quattro sedi di svolgimento della prova. In una di queste sedi, la ex Facoltà di Economia, la commissione ha riscontrato che uno dei pacchi presentava il sigillo integro ma il nastro da imballaggio scollato e ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato per i dovuti controlli. Alla presenza degli studenti è stato verificato che il pacco conteneva 49 buste anziché 50 come previsto. Sull'eventuale ipotesi di reato si esprimerà la magistratura. Il Miur intanto, anche alla luce dei primi riscontri sui risultati del quiz, ritiene di non dover annullare la prova».

A fronte della sicumera ministeriale, si resta esterrefatti da altro analogo episodio: a distanza di pochi giorni dall'8 aprile, per il corso di laurea di Medicina Inglese, meno conosciuto ai più, ma parimenti grave, si è ripetuto l'identico problema, ossia un altro pacco con i plichi ancora una volta non in regola e, sempre a Bari[13]

B) <u>la prova concorsuale e la violazione del principio di anonimato</u>

Come è noto, e senza voler tediare oltre modo questo On.le Tribunale, il principio di diritto acclarato dal Consiglio di Stato, in sede di Adunanza Plenaria 20.11.2013/26, 27, 28, dal seguente tenore «*nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione*», non lascia spazio a dubbi di sorta.

[13] La Gazzetta del Mezzogiorno.it >> Home >> Test di Medicina, spunta altro pacco danneggiato (allegato 7)

Eppure il Miur è ben lontano dal garantire l'assolvimento dell'anonimato, allorquando anche questo anno -come già negli anni scorsi- ha mantenuto il codice alfanumerico sotto il codice a barre, e non ha provveduto ad eliminarlo, nonostante le diverse raccomandazioni, non ultime quelle del CGA n. 466/2013 e Tar Molise n. 396/2013[14]. Invero, «*il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti*».

L'esigenza dell'anonimato, dunque, si traduce a livello normativo in regole che tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione

[14] «*La presenza di un codice a barre (con l'indicazione sottostante del numero di codice), riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, renda in astratto possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari. Anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova. Tale valore è da ritenersi effettivamente tutelato dalle puntuali e minute prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni e norme di settore, che – quando sono integrate da disposizioni di auto-regolamento, come nel caso di specie – non consentono però, in via di principio, procedure tali da rendere possibile a un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell'elaborato, identificandone l'autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall'identificazione del candidato mediante i codici a barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo (esibita sul banco durante la prova, per consentire alla vigilanza il controllo costante dell'identità del candidato), sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato. E' appena il caso di aggiungere che la regola dell'anonimato dei concorrenti sia espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa (cfr.: Cons. Stato II, 6.10.2011 n. 3672; T.a.r. Sardegna Cagliari I, 14.3.2012 n. 229; T.a.r. Sicilia I, 28.2.2012 n. 457; T.a.r. Toscana I, 27.6.2011 n. 1105). Pertanto, si può ritenere che le particolari modalità con le quali si è svolta, nel caso di specie, la selezione per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina 2012-2013, non abbiano fornito sufficienti garanzie per l'anonimato degli elaborati e dei candidati. Ciò costituisce, senza dubbio, vizio del procedimento e del provvedimento, che ne inficia la legittimità*».

imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate.

Ed ecco il *punctum dolens*: «***allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per se rilevante e insanabile,*** *venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione*».

Alla persistente anomalia della 'recidiva ultraquinquennale' del Miur di adottare il codice a barre -ben leggibile con le attuali tecnologie e per di più mediante un'applicazione scaricabile gratuitamente- si aggiunge la mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione di fronte al CINECA, così come emerso dalle numerose denunce pervenute all'UDU (associazione senza scopo di lucro, nata con il fine di sostenere e indirizzare gli studenti universitari durante il loro percorso scolastico)[15].

[15]Tra i molti articoli, **Piovono i ricorsi sul test più contestato di tutti i tempi** Irregolarità e domande mal poste: a rischio le ammissioni a Medicina, su http://www.lastampa.it/2014/04/24/cultura/scuola/piovono-i-ricorsi-sul-test-pi-contestato-di-tutti-i-tempi. Alcuni aspetti restano insuperabili: <<*migliaia le denunce di irregolarità. Circa mille sono arrivate solo all'Udu, l'associazione di studenti che per prima ha lanciato l'allarme sul plico mancante a Bari. Ma sta preparando un ricorso anche il Codacons. «A noi sono arrivate il doppio delle denunce*

Sconosciuti i metal detector e le schermature delle aule, le segnalazioni di cellulari che squillavano impunemente in aula durante i test sono arrivate da tutt'Italia molto più dell'anno scorso. Una regola prevede che i questionari debbano essere totalmente anonimi e così le persone mentre li completano: in più atenei, invece, i documenti d'identità sono stati tenuti sui banchi, oppure sono stati incrociati gli elenchi dei candidati con le liste dei posti sorteggiati. Una parte consistente di studenti ha denunciato la presenza di test con risposte tutte errate o mal poste, in particolare di biologia e chimica. Le più contestate sono le domande 31 e 32 del test di medicina. Il Miur assicura che le soluzioni proposte erano corrette e che anche il testo era perfettamente regolare, ma l'Udu andrà avanti. Fra le irregolarità diffuse in tutt'Italia anche l'impossibilità per gli studenti di annullare, all'atto della consegna, il secondo foglio delle risposte non utilizzato e i posti assegnati dalle Commissioni a discrezione senza effettuare il sorteggio previsto dal regolamento. Ci sono poi alcuni casi particolari: a Palermo in tanti hanno denunciato che la commissione ha ridotto arbitrariamente il tempo a disposizione dei candidati, 90 minuti invece dei 120 previsti per regolamento; alla Sapienza a Roma in tre hanno svolto la prova tenendola sulle gambe, non c'erano i banchi e una commissione ha fatto riaprire le buste sigillate dai candidati dopo la consegna dei test perché mancava la scheda anagrafica; a Tor Vergata mancava un compito all'interno del plico aperto in aula.

---

rispetto all'anno scorso», spiega Gianluca Scuccimarra. Che cosa voglia dire questo aumento vertiginoso lo si capirà forse meglio fra alcuni mesi quando arriverà la sentenza al maxi-ricorso collettivo che l'associazione sta preparando e che verrà presentato non oltre il 12 maggio quando saranno rese note le graduatorie. Per ora leggere il corposo dossier che l'Udu sta mettendo insieme significa mettere a nudo questo test che dovrebbe rappresentare l'iniziazione nel mondo adulto per migliaia di studenti e che anche quest'anno assomiglia soltanto a una lotteria dai contorni poco chiari.(…) >>. Allo stesso modo, http://www.resapubblica.it/medicina-salute/migliaia-le-denunce-e-ricorsi-e-il-test-di-medicina-piu-discusso-della-storia. (VEDASI ALLEGATI 8, 9)

Sostanzialmente, specie nell'Ateneo messinese, senza disdegnare il Nord (Milano) ed il Sud (Napoli Federico II) è stato violato l'anonimato gestendo la prova in aperto contrasto con le linee guida ministeriali. In ogni caso è mancato presso l'Università di Messina l'accorgimento della seconda busta per sigillare la scheda anagrafica con ulteriori profili di incertezze sul versante della paternità del compito di ogni candidato.

A questo proposito, previa istanza di accesso agli atti del 2.7.2014 relativa alla richiesta di "*copia del provvedimento con il quale, in totale difformità alle linee giuda ministeriali ("linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico al DM 5.2.2014/85"), codesto Ateneo avrebbe disposto l'imbustamento della scheda anagrafica, con l'ulteriore specificazione circa la tipologia di busta scelta ed utilizzata (colore, formato e grammatura) e soprattutto in riferimento alla sussistenza di internografia nella stessa, ed all'uopo se ne chiede la consegna del relativo modello utilizzato*", l'Ateneo specificava che <<*tale determinazione è stata disposta su disposizione verbale della Dott.ssa Donatella Marsiglia che ha contattato il Dirigente telefonicamente, sottolineando la necessità di utilizzare, per maggiore riservatezza una busta bianca, formato A4. Si precisa che visto il breve lasso di tempo intercorso dalla telefonata della dott.ssa Marsiglia (ore 15.30 circa del 7.4.2014) e l'inizio delle prove (ore 8.00 dell'8 aprile 2014) sono state utilizzate buste già in dotazione dell'Ateneo e pertanto non è stata fatta alcuna gara apposita per la fornitura*>> (missiva d'Ateneo del 10.7.2014)

*** *** ***

La collocazione in posizione non utile in graduatoria di parte ricorrente è dunque palesemente illegittima e va annullata, unitamente agli ulteriori

provvedimenti in epigrafe in parte qua - nonché quelli non conosciuti ad essi correlati -, e ciò per i seguenti:

MOTIVI

Sull'interesse al ricorso in relazione ai singoli motivi:

I motivi di ricorso si sviluppano secondo un ordine logico e di interesse, a fronte della posizione specifica di parte ricorrente, considerando che le censure mosse sono volte a smantellare, in via principale, il diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati. Una prova svolta con tante e tali illegittime modalità è, infatti, inidonea ad una selezione meritocratica e, soprattutto, non può (né deve consentirsi) comprimere il diritto allo studio.

In specie:

I) la prima censura attiene alla scelta del MIUR di non annullare la prova nonostante la Procura della Repubblica di Bari abbia accertato che uno dei plichi di concorso sia stato rubato prima della prova;

II) con un secondo motivo si contestano le modalità con le quali MIUR e Ateneo hanno ritenuto di condurre la prova in termini di segretezza e tutela dell'anonimato;

III) con un terzo motivo si contesta la scelta dell'Ateneo di non consegnare agli studenti un supporto adesivo con le loro generalità al fine di evitare che questi indicassero dati altrui nella scheda anagrafica;

IV) con il quarto motivo si ricorre avverso la mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione dei compiti dei ricorrenti;

V) con il quinto motivo si eccepisce la mancata custodia degli stessi compiti durante il lungo periodo di giacenza agli Atenei e al CINECA, nonché le irregolarità in ordine alle disposizione dei candidati, alla diversificazione dei

controlli ed alla violazione precetto normativo di dividere i candidati tra le aule per età anagrafica, non garantendo così, per l'evidente disparità di trattamento nelle diverse Università, la par condicio tra i concorrenti;

VI) con il nono motivo si è censurata la mancata approvazione degli atti di concorso;

VII) con il decimo si è contestato l'intero test somministrato sulla base della considerazioni della Prof.ssa Monica Barni in relazione all'inidoneità dello stesso di essere un valido mezzo di selezione.

<u>I MOTIVO</u>:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI IN TEMA DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, NONCHE' VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELL'ALLEGATO I, AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

Dalle informazioni emerse e derivate da primi atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso. Per il M.I.U.R., nonostante il test di aprile fosse facilmente ripetibile (visto che l'inizio delle lezioni è previsto per il 1 ottobre 2014), "*non è accaduto nulla di rilevante*" ed il motivo pretestuosamente addotto sarebbe la mancanza di prova in ordine alla effettiva divulgazione. Invero non è così che deve prospettarsi la valutazione della vicenda, ove si pone mente che da un lato, si è abbassato drasticamente il punteggio per l'accesso alla facoltà di Medicina e dall'altro 'stranamente' il punteggio dei candidati pugliesi si è alzato notevolmente. Dopo la pubblicazione dei risultati è emerso a sorpresa che nelle prime cento posizioni vi erano ben 6 studenti che avevano sostenuto

la prova a Bari[16] (ove poi si consideri che l'anno scorso il primo studente di Bari si era piazzato al 116° posto).

Eppure, la *lex specialis* non lascia margini interpretativi: l'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 prevede che "*a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione*".

Di seguito l'ovvia consequenzialità logica degli accadimenti: la fermezza della normativa, non consentiva dubbi di sorta, **le scatole dovevano essere integre** e, non essendole -o ancor peggio non essendoci un questionario- **la prova non doveva svolgersi**. Il M.I.U.R., i membri della Commissione ed i vertici dell'Ateneo, avrebbero dovuto annullare la prova[17] nell'interesse esclusivo e superiore dei candidati impegnati

nelle prove di ammissione.

La vicenda catanzarese, richiamata infra, richiama identiche manomissioni, ovvero mancanze, per le quali oggi, a processo inoltrato, il PM in sede ha chiesto cinque condanne[18]. All'inizio, quindi, solo sospetti e plichi mancanti.

---

[16] **http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/notizie/scuola/2014/22-aprile-2014/medicina-6-baresi-primi-100i-dubbi-rete-test-giallo-223109884708.shtml**

[17] Come accadde nel 2007 presso l'Università di Catanzaro, dove mancarono tre plichi.

[18] **http://www.uninews24.it/calabria/3437-catanzaro,-test-manomessi-chieste-5-condanne.html**: *cinque condanne - a pene comprese fra due anni di reclusione e 11 mesi di reclusione - sono state chieste oggi dal pubblico ministero nell'ambito degli altrettanti giudizi abbreviati chiesti da imputati coinvolti nell'inchiesta sulla presunta manomissione dei plichi contenenti i test per l'ammissione alle facoltà a numero chiuso di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo Magna Graecia del capoluogo di regione. Sempre oggi altre due persone hanno patteggiato la pena, mentre per gli ultimi due imputati che hanno scelto riti alternativi la vicenda si era già conclusa in fase di indagini con patteggiamenti. Più in dettaglio, il pubblico ministero, dopo aver proposto nei confronti di quattro imputati la rideterminazione del capo d'imputazione da peculato in furto aggravato,* ***ha chiesto la condanna di Lucia Muraca a 11 mesi di reclusione e 200 euro di multa; di Manuela Costanzo a 2 anni e 100 euro; di Davide Ricciardi a 1 anno e 4 mesi e 100 euro; di Daniela Corabi a 1 anno e 4 mesi e 100 euro; di Caterina Rosselli a 2 anni e 100 euro. Hanno chiesto di patteggiare 1 anno e 4 mesi di reclusione ciascuno Emanuele Critelli e Antonietta Occhiuto; mentre tutto si era in precedenza già concluso per Valter Mancuso e Giuseppe Ingui'.*** *Gli abbreviati riprenderanno il 18 luglio con le ultime arringhe difensive e la sentenza. I riti alternativi sono stati ammessi lo scorso 9 maggio, quando il giudice dell'udienza preliminare, Domenico Commodaro, ha anche rinviato a giudizio altre undici persone - il processo avrà inizio il 19*

Cautelativamente si decise di annullare la prova nonostante fosse già stata espletata. **ed era questo che avrebbe dovuto accadere l'8 aprile.**

Cosa pensare? Interpretazione superficiale *ad usum delphini*? O ancor peggio volontà malevola di nascondere e minimizzare il gravissimo episodio? Certo è che un plico non trovato e mai rinvenuto non può considerarsi '*non rilevante*'.

---

settembre prossimo davanti al tribunale collegiale - ed ha prosciolto l'ultimo dei ventuno imputati che in totale sono giunti nella sua aula, accogliendo le richieste formulate dal sostituto procuratore Paolo Petrolo, titolare del caso, che aveva chiesto il giudizio per gli indagati, tra ex studenti dell'Università, genitori di questi ultimi e tecnici in servizio presso l'Ateneo - cui sono contestate accuse che vanno dal falso al peculato -, ed una sola sentenza di proscioglimento. Secondo la ricostruzione accusatoria effettuata dagli inquirenti al termine delle indagini, presso l'Ateneo sarebbe esistito un sistema illecito stabile grazie al quale i testi delle prove per l'ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria venivano rubati in modo che i quesiti potessero essere comunicati prima degli scritti a candidati da agevolare, i quali li pagavano con soldi o favori. Fuori dal procedimento sono rimasti, invece, alcuni nomi eccellenti venuti alla ribalta nel marzo del 2009. Quella in questione, in particolare, è la seconda tranche di un'indagine partita anni fa, il cui primo filone sfociò, nel settembre del 2008, nell'arresto di Valter Mancuso, addetto alla manutenzione delle aule all'Università, e Antonio Cuteri, assistente tecnico dell'Ateneo addetto alle aule di Medicina, entrambi di Catanzaro, andati in carcere il primo ed ai domiciliari il secondo, mentre altri indagati vennero iscritti nell'apposito registro delle notizie di reato, relativamente alla presunta manomissione delle prove svoltesi il 4, 5 e 6 settembre 2007. Secondo la Procura sarebbero stati loro due ad introdursi nelle sede della segreteria studenti, a via Smaldone, prelevando i plichi contenenti i test, in modo da conoscere in anticipo le prove per l'anno accademico 2007/08. Per quella prima accusa di furto aggravato il processo a carico di Cuteri è finito, il 5 novembre 2010, con una condanna a tre anni e nove mesi di reclusione e 40.000 euro di risarcimento all'Ateneo "Magna Graecia", e prima di lui anche il coimputato Mancuso è stato condannato in primo grado, il 28 aprile del 2009, a tre anni di reclusione ed al risarcimento di 25.000 euro all'Università, mentre in appello, il 5 novembre 2012, la pena è stata ridotta a due anni e quattro mesi di reclusione e 240 euro di multa. Nel marzo 2010, poi, Cuteri è finito nuovamente in carcere in esecuzione di un ulteriore provvedimento cautelare (che ha portato in cella anche Mancuso, e poi tre persone ai domiciliari e quattordici sottoposte all'obbligo di presentazione alla P.G.) relativo alla tranche di indagini sulla presunta alterazione dei test di ammissione agli anni accademici dal 2005 al 2008, ma è stato in seguito rimesso in liberta' dal Tribunale del riesame. (AGI)

www.bari.repubblica.it

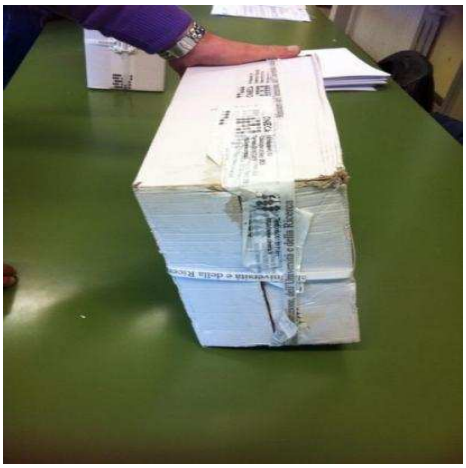

I sigilli ministeriali non erano rotti, ma un plico era stato sfilato con astuzia ed arte e ci si poteva anche non accorgere della intervenuta sottrazione. Se l'aula interessata non fosse stata la 3 di Economia, con candidati più anziani che si sono imposti di fare contare i plichi, nessuno mai se ne sarebbe accorto.

Tra l'altro risulta intatto il sigillo apposto dal ministero ed allora la supposizione di un sabotaggio *tout court* dei test appare opinabile se si compara con i dati di sicuro valore indiziario come l'exploit dei voti baresi a fronte di un abbassamento del voto medio del test.

Nel caso del Cineca, e ritornando al 2007 si è esclusa la manomissione in fase in fase di impacchettamento -tra l'altro per la presenza di controlli specifici di garanzia e segretezza, come l'utilizzo di sensori elettrici che esclude errori di

riempimento delle buste-, mentre invece per "i carabinieri del Nucleo operativo del comando provinciale di Catanzaro, comandati dal maggiore Enrico Maria Grazioli (che con Curcio collabora anche in altre inchieste), dunque, il furto è avvenuto nel viaggio dei questionari dall'Emilia alla Calabria o, più probabilmente, durante la sosta degli scatoloni in una sede universitaria catanzarese poco protetta[19].

Si palesa quindi illegittima la scelta di non annullare la prova, giacché non estrema probabilità -per non dire certezza-, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, il plico è stato oggetto di furto finalizzato alla vendita a soggetti già determinati, verosimilmente mandanti dell'atto criminoso.

Ciò solo basta, sia pure astrattamente (ma verosimilmente), in considerazione dell'assoluta idoneità dell'azione delinquenziale a consentire lo svelamento della prova ancor prima che iniziasse ufficialmente, con chiara violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, e ancor più a monte violazione dell'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

L'art. 4 L. n. 264/1999 prevede che il Ministro dell'Università determini, con decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione. In esecuzione di detta disposizione il predetto dicastero, per l'anno accademico 2014/2015, ha emanato il D.M. 5 febbraio 2014, con il quale si prevedeva che le prove di ammissione dovessero avere "*contenuto identico sul territorio nazionale*" e si dovessero celebrare nella stessa data. Il combinato disposto delle disposizioni richiamate - ispirate ai principi generali e fondamentali, vigenti in materia di concorsi pubblici - tendeva a garantire, oltre alla par condicio tra i

[19] http://italia.panorama.it/Universita-il-dna-svelera-chi-ha-manomesso-i-test-di-medicina-di-Catanzaro

concorrenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale, la trasparenza, la segretezza e la regolarità della prova.

È appena il caso di sottolineare l'importanza e la portata della identità della prova su tutto il territorio nazionale. Infatti, *"la segretezza dei tests, identici su tutto il territorio nazionale, fino al momento dell'inizio dello svolgimento della prova, che per tali motivi si sarebbe dovuta espletare allo stesso orario in tutto il territorio nazionale. Questa finalità non poteva che essere assicurata, secondo la valutazione fatta dall'Amministrazione, attraverso il criterio della contestualità delle prove uniche su tutto il territorio nazionale; criterio che, peraltro, mira in sostanza anche ad evitare la possibilità di comunicazione, da parte dei concorrenti, con l'esterno e che, sempre a giudizio dell'Amministrazione stessa, è stato ritenuto il mezzo più idoneo al raggiungimento di detti obiettivi"* (T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 27-01-2004, n. 519). Di talché si aggiunge *"è questa una circostanza idonea "ex se" a rendere illegittima la procedura concorsuale "de qua*", unitamente al mancato "*isolamento*" dei candidati", con la legittima conseguenza dell'essere tali circostanze cause inficianti la procedura concorsuale (parimenti, T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 02-02-2004, n. 1245 e T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 31-05-2004, n. 9068).

Allo stesso modo, "l'elemento della segretezza, attesa la sua particolare natura, non può che essere considerato come costitutivo della regolarità della procedura e una diversa lettura delle disposizioni de quibus si troverebbe in contrasto inevitabilmente con i principi sopraesposti" (T.A.R. Campania-Napoli, 28 luglio 2004, n. 10857).

Nella specie, e di contro, le buste delle prove potrebbero essere state aperte già in precedenza. A fortiori, questa costituisce "*circostanza idonea 'ex se' a rendere illegittima la procedura concorsuale 'de qua'*".

Essendoci dunque la concreta possibilità che il plico mancante sia stato trafugato con obiettivi di divulgazione *ad hoc*, e considerati taluni risultati sospetti su Bari a fronte dell'abbassamento della media del voto nazionale, ancorché tutti elementi al momento non provati ed in ogni caso non di competenza di codesto Giudice adito, è certo che i fatti addotti integrano la violazione di tutti i principi summenzionati e che devono costituire i basamenti operativi di ogni procedura concorsuale, la cui violazione si sostanzia nella illegittimità ex se dell'intera prova.

In tal senso si ribadisce, basta la sola evenienza, "*indipendentemente dal suo effettivo realizzarsi (il cui accertamento evidentemente esula dai compiti di questo Giudice) integra di per se' la violazione di tutti quei principi richiamati, che in ogni procedura concorsuale devono essere osservati ad evitare che la stessa sia inficiata di illegittimita'. Pertanto, e' da ritenersi che non occorre che in concreto vi sia stato l'effettivo contatto con l'esterno, essendo sufficiente la semplice possibilita' per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti, di comunicare con l'esterno; elemento, questo, che e' da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimita' della procedura concorsuale*" (*ibidem*, T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 27-01-2004, n. 519).

Le selezioni, dunque, al di là della singolarità dei fatti sinora rappresentati e dei conseguenti punteggi 'anomali' dei candidati -i quali francamente alimentano il ragionevole dubbio sulla probabilità di tale divulgazione illecita, anche oltre la Puglia- dovranno essere annullate in ragione della mera possibilità che i principi di segretezza e *par condicio* possano essere *ab imis* stati violati.

<u>II MOTIVO</u>

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO, NONCHE' VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957/686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.MIUR DEL 5 FEBBRAIO 2014 E ALLEGATO 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E *PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA.

§ Sulla presenza del codice alfanumerico in tutta la documentazione concorsuale.

Ancora una volta il Miur, pur tentando di introdurre accorgimenti correttivi volti a 'limitare i danni' correlati alla violazione dei principi di anonimato, segretezza e trasparenza -ampiamente acclarati in sede di contezioso pluriennale-, continua a disattendere l'orientamento del Consiglio di Stato, in riferimento alla potenziale violazione del principio della garanzia dell'anonimato nella correzione delle prove.

La Adunanza, Sezione II, in data 3.7.2013 -e 14.10.2013 in sede di emissione- in relazione al numero affare 07690/2012, chiedeva di aver prova:

"a) *che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l'username attribuito a ciascun candidato;*

b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;

c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta.

Occorreva, in altri termini, che il Ministero riferente provasse che quanto disposto dal d.m. 15 giugno 2011 non potesse consentire in alcun modo l'identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

Alla predetta pronuncia interlocutoria, l'Amministrazione ha risposto con la missiva n. 0012821 e con il fax integrativo n. 13849, citati in epigrafe, dai quali è possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicché si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate. (…) Ogni violazione del principio dell'anonimato delle prove ed ogni aggiramento del principio stesso presuppone potenzialmente una collaborazione del candidato che intende avvantaggiarsi dall'identificabilità delle proprie prove di concorso. Pertanto ***la violazione del principio dell'anonimato nella correzione delle prove ne vizia in radice lo svolgimento ed implica l'annullamento delle prove stesse****, (…)".*

Basterebbe, in breve, l'eliminazione del codice numerico su foglio risposte e scheda anagrafica e la consegna ai candidati del proprio codice numerico per superare l'impasse violativo[20]. A conferma ulteriore della violazione del principio in parola, anche la denuncia tempestiva di una

[20] Come *per tabulas* dalle schede risposte dei ricorrenti, allegate in atti (allegato n. 2, infra).

candidata inserita a verbale: "*aula P.F. Piano Terra" -come da verbale allegato-, la candidata Rita Gioffrè (…) dichiara che nel suo compito risulta presente in tutti i fogli il codice a barre seguito da un codice numerico. La busta contenente l'anagrafica rendeva leggibile i dati della candidata ivi compreso il codice numerico; alcuni candidati avevano la carta d'identità sul banco*" (come da verbale di sottocommissione allegato).

Eppure, basterebbe richiamare alla memoria, semplicemente, quanto già evidenziato dall'Alto Commissario anticorruzione, dopo i fatti del 2007, il quale invocava l'eliminazione del binomio codice numerico/codice a barra!!!.

Se dunque il Miur, pur mantenendo il vizio originario, si è limitato ad alcune modifiche "*alla consueta procedura di compilazione e raccolta delle schede anagrafiche, sulle quali si raccomanda di prestare particolare attenzione*"[21] -con ciò disattendendo quanto evidenziato dal Consiglio di Stato in sede consultiva-, è altrettanto vero che, superato l'illegittimo invito al candidato di deporre il documento di identità in evidenza sul banco, nonché di disporre la scheda anagrafica accanto al documento di riconoscimento, con le linee guida di attuazione del D.M. 85/2014 si stabilisce come "il responsabile d'aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova". Invero la scheda anagrafica non va vista né toccata dai Commissari in nessun modo e per nessuna ragione.

L'Ateneo di Messina, evidentemente comprendendo i rischi di tale scelta operativa, ossia di far riporre la scheda anagrafica dentro una busta

[21] Linee guida relative all'attuazione del D.MIUR 85/2014 del 2.4.2014 (allegato n. 10)

comunque aperta ed accessibile a tutti, ha ritenuto di dotare i candidati di una terza busta nella quale sigillare la scheda.

Come già evidenziato, si apprende con proprie indagini difensive e mediante richiesta di accesso agli atti, che tale opzione sia derivata da un retro front del ministero, che rettificando in corso d'opera, peraltro telefonicamente, mediante contatto con il RUP, riteneva necessario, a tutela della riservatezza, ricorrere ad una busta bianca formato A4. Ed infatti emblematica la risposta dell'Ateneo: <<*tale determinazione è stata disposta su disposizione verbale della Dott.ssa Donatella Marsiglia che ha contattato il Dirigente telefonicamente, sottolineando la necessità di utilizzare, per maggiore riservatezza una busta bianca, formato A4. Si precisa che visto il breve lasso di tempo intercorso dalla telefonata della dott.ssa Marsiglia (ore 15.30 circa del 7.4.2014) e l'inizio delle prove (ore 8.00 dell'8 aprile 2014) sono state utilizzate buste già in dotazione dell'Ateneo e pertanto non è stata fatta alcuna gara apposita per la fornitura*>> (missiva d'Ateneo del 10.7.2014, in atti)

In sostanza alle due busto di rito (plico che contiene tutto e busta scheda risposte) se ne è aggiunta una terza, bianca, trasparente e non internografata.

Da qui il paradosso o l'aberrazione consequenziale: da un lato si vuol preservare la riservatezza inserendo una terza busta e chiudendoci la scheda anagrafica (e ciò per garantire che l'abbinamento codice numerico - nome del candidato rimanga segreto sino alla correzione da parte del CINECA), dall'altro, l'inopinata scelta di utilizzare delle buste assolutamente inidonee al compito per l'assenza dell'internografia.

Peraltro, la trasparenza della busta che consentiva di leggere l'abbinamento tra nome del candidato e codice segreto, è stata fatta notare dagli stessi candidati che ne hanno preteso verbalizzazione. Risulta, infatti, che nel

verbale di sottocommissione "*aula P.F. Piano Terra" -come da verbale allegato-, la candidata Rita Gioffrè (…) dichiara che nel suo compito risulta presente in tutti i fogli il codice a barre seguito da un codice numerico. La busta contenente l'anagrafica rendeva leggibile i dati della candidata ivi compreso il codice numerico; alcuni candidati avevano la carta d'identità sul banco*"

In caso analogo (ricorso RG n. 5836/2012, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 luglio 2012, n. 2035, confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3747/13), il G.A. stigmatizzando l'operato della Commissione, ha statuito che "*questa busta deve avere natura e consistenza tale da non consentire la lettura dei predetti dati. Occorre allora qui accertare se la condotta concreta posta in essere dall'amministrazione sia o meno riconducibile alla condotta tipica voluta dall'ordinamento*". Per certo tale tipicità è mancata all'Ateneo Peloritano, ma non solo: "*dall'esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto della scheda anagrafica, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all'interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta – al limite della trasparenza – dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall'assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale*". Esattamente quanto accaduto presso l'Università di Messina.

Invero il presidio da tutelare *ab origine* è, come già detto, l'anonimato delle prove concorsuali onde garantire la meritocraticità della selezione e del sistema, corollario del più generale assioma di serietà e trasparenza dell'accesso agli impieghi pubblici ex art. 97 Cost.

Ancora una volta interviene il monito del G.A che nel dettagliare la portata del principio menzionato, ne specifica le concretezze sul piano della illegittimità: "*è noto che il rispetto del principio dell'anonimato degli elaborati nelle prove concorsuali è garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.)* (…). *Il carattere fondamentale delle garanzie di anonimato dei concorrenti, al momento della correzione di dette prove scritte, è ribadito dalla costante giurisprudenza, che ha sempre riconosciuto* ***il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione*** *(cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208)*"(RG., n. 8418/2009, Cons. St. sez. V, 6.4.2014, n, 1208).

Quanto sinora acclarato, poiché suscettibile di determinare un *vulnus* al principio di anonimato, ancorché non provato, ma solo astrattamente configurabile, è comunque sufficiente ad invalidare l'intera procedura concorsuale, ricordando infatti come le obiezioni prevedibili in ordine alla rilevanza di quanto realmente accaduto, sono state ampiamente superate sulla base del corretto presupposto che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare quanto realmente avvenuto, salvo consentire l'ingresso ad una *probatio diabolica.*

III MOTIVO

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA

E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, IRRAZIONALITÀ E/O ARBITRARIETA', TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Oltre all'evidente violazione già denunciata, si aggiunge l'assoluta incertezza in ordine alla paternità delle schede di risposta. In breve: i concorrenti sono stati identificati all'ingresso ed hanno firmato l'elenco di ingresso; successivamente sono stati inviati ad accomodare nei posti assegnati; alle ore 11 è stato consegnato loro il plico ministeriale sigillato ed una seconda busta dell'Ateneo messinese dove riporre la scheda anagrafica, con il segnale di inizio i candidati hanno compilato la scheda anagrafica ed hanno provveduto a posizionarla dentro la busta data dall'Ateneo.

Naturalmente come già detto, qualora la scheda fosse stata inserita in una 'busta idonea', cioè non trasparente *ictu oculi*, i candidati sarebbero stati anonimi.

Ma v'è di più! Nelle linee guida del MIUR si legge "*è fatto assoluto divieto alla Commissione e a qualsiasi altra persona di aprire le buste e di rimuovere il materiale utilizzato per le prove per qualsiasi motivo*". In sintesi, nessuno potrà aprire la busta con l'anagrafica sino alla successiva fase di abbinamento post correzione. Parimenti, come sempre indicato dalle linee guida, al momento della consegna, nessuno dei commissari ha verificato che Tizio avesse compilato la scheda anagrafica indicando i propri dati anziché quelli di un altro candidato a cui "fare il compito". Nulla può escludere l'inserimento di dati non personali per favorire qualcuno, amico/a, parente, compagno/compagna.

Da qui l'ovvia conseguenza per la quale presso l'Ateneo di Messina, ma anche in altre università che si siano attenute alla *lex specialis* ed agli atti ad essa correlati senza aver previsto idonee contromisure, non vi è alcuna certezza che i vincitori siano i reali compilatori di quelle prove. Di talché tutta la graduatoria nazionale è totalmente falsata e dunque illegittima sotto i profili sopra specificati.

<u>IV MOTIVO</u>
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

Il Cineca aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia (art.2 all. 1 DM5.2.2014), ma non risulta che abbia redatto alcun verbale di tale operazione. E ciò in spregio ai principi generali in tema di doverosa verbalizzazione nelle procedure concorsuali, nonché l'art. 13, all. 1 D.M. 5.2.2014 "*La rappresentanza del MIUR presso il CINECA, verificato che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza il Consorzio stesso alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale, la determinazione del punteggio è sospesa in attesa delle determinazioni della Amministrazione di appartenenza*".

Invero è certo che l'assenza di verbalizzazione nelle fasi di espletamento delle procedure concorsuali, ancor più se conclusiva e di correzione, impedisca al

G.A di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite. Così, ampiamente, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986, laddove specifica che un siffatto "*modo di procedere si è posto in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela*".

Da questo impossibilità di controllo ne deriva la sostanziale inesistenza dell'attività svolta che inficia *ab imis* i risultati di tutta la graduatoria, in primis la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente.

<u>V MOTIVO</u>

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014.VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ,

IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

§ Omessa custodia dei plichi

La *lex specialis*, al fine di impedire la manomissione dei plichi , statuiva all'art. 11 all. 1 "*Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede del CINECA, alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e quello di cui alla lettera d) (…)*". Nonostante la richiesta di parte ricorrente, dalla quale si evince che "*non esiste un verbale ad hoc per la consegna agli addetti*" non risulta in alcun modo dove siano stati ubicati e custoditi i citati plichi, né può escludersi la possibilità di manomissione delle schede di risposta (peraltro come noto uniche), con ciò violando il D.M 85/2014, all. 1 (e tra gli altri, specificatamente, artt. 2 e 12).

Di talché, ove dovesse riscontrarsi, in fase processuale, che nel periodo che va dalla consegna alla correzione, non siano state adottate le misure idonee a garantire la custodia e la segretezza dei plichi è legittima, ne deriverà l'annullamento della procedura per la violazione ai principi di buon andamento ed imparzialità cui deve sempre conformarsi l'azione della P.A.

Invero, l'obbligo di predisporre adeguate cautele a salvaguardia dell'integrità delle buste, in mancanza di apposita previsione da parte del legislatore, discende necessariamente dalla stessa *ratio* che sorregge il concorso pubblico, poiché l'integrità dei plichi è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle prove e della par condicio dei concorrenti, assicurando il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità consacrati.

§ 'Pregiudizialità' territoriale

La necessità di garantire identiche modalità di controllo su tutto il territorio nazionale nasce, comprensibilmente, dall'unicità della graduatoria. Questo in ossequio al principio di eguaglianza, di portata costituzionale, con il quale deve garantirsi a ciascun candidato, al di là della sede ove partecipi alla selezione, le stesse possibilità offerte a tutti gli altri, senza che vi possano essere pregiudizi determinati dalla sede ove si svolgono le prove.

Benché le opportunità strutturali e strumentali degli Atenei si siano ampiamente diversificate, deve dirsi che per l'Università di Messina la situazione è stata particolarmente travagliata a cagione della fortuna (o sfortuna) di dove ci si trovasse.

In tal senso quindi, ove le singole prove si svolgano con modalità diverse da quelle normativamente determinate o comunque in contrasto con i principi generali sopra richiamati è evidente che esse siano idonee in concreto a ledere la *par condicio* tra i concorrenti.

In breve, i candidati sono stati lesi e sicuramente non avvantaggiati, di talché per quanto non possa dirsi con certezza quali siano state le circostanze che concretamente abbiano inciso sullo svolgimento della prova, non può viceversa ed *a contrario* disconoscersi la portata lesiva di tali circostanze rispetto al dettato costituzionale di cui di cui all'art. 97 Cost., né tanto meno il correlato nocumento incidente sulla certezza dei rapporti instaurabili con le amministrazioni e l'affidamento dei cittadini alla regolare conclusione delle procedure concorsuali.

In breve deve ritenersi che lo svolgimento della procedura selettiva non è stato consono ad assicurare l'obiettivo perseguito dalla legge, ossia quello di selezionare i più meritevoli e più idonei all'accesso al corso di laurea.

Ma non solo, nella 'pregiudiziale territoriale' deve parimenti includersi la diversificazione, illegittima, dei sistemi di controllo e verifica dello svolgimento della prova[22]. Come emerso nelle molte denunce di irregolarità (vedasi i molteplici articoli che compongono il fascicolo di parte), sarebbe stato necessario che il MIUR indicasse precise ed univoche linee guida sulla sicurezza e ciò per garantire uniformità nelle misure di controllo. La ratio è chiara, giacché se la graduatoria è unica tutti devono partecipare alle stesse condizioni altrimenti una sede risulta pregiudicata o avvantaggiata rispetto all'altra. Da qui l'assenza della premessa invocata: il D.M. 5 febbraio 2014 n. 85, stabilisce, all'art. 12, che siano i singoli Atenei, ciascuno per proprio conto, a dover formulare i criteri di controllo e vigilanza, in quanto "*1) I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro il giorno 7 febbraio 2014 e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 2) I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei*".

In breve è la stessa *lex specialis* ha chiedere illegittimamente che le prove, ed i relativi controlli, siano svolti secondo modalità (diversificate) indicate da ciascuna Università, con la conseguente violazione degli assiomi

[22] Tra le tante denunce, http://www.corriereuniv.it/cms/2014/04/test-dingresso-violazioni-dellanonimato-e-cellulari-accesi-la-denuncia-di-una-candidata/: "*Test d'ingresso – Violazioni dell'anonimato e cellulari accesi: la denuncia di una candidata*". Parimenti, http://www.lastampa.it/2014/04/24/cultura/scuola/piovono-i-ricorsi-sul-test-pi-contestato-di-tutti-i-tempi-mNyoDcIR95tSrHQbAj6hFO/pagina.html"***Piovono i ricorsi sul test più contestato di tutti i tempi*** *Irregolarità e domande mal poste: a rischio le ammissioni a Medicina*". Vedasi anche articolo Allegati 11

costituzionali di cui agli art. 3, 33 e 34 Cost. Basterebbe solo questo, tout court, ad inficiare *ab imis* la graduatoria nazionale.

§ Violazione del criterio di suddivisione dei candidati per età anagrafica

Ma v'è di più ed ancor più grave!

Il riferimento è alla palese violazione del criterio esplicitato nella *lex specialis* con riguardo alla suddivisione dei candidati per età anagrafica. Dopo i fatti noti del 2007 e le chiare indicazioni del Commissario anticorruzione la divisione dei candidati nelle diverse aule deve avvenire secondo il criterio oggettivo della età anagrafica, giacché così facendo si palesa sostanzialmente impossibile farsi aiutare da chi, evidentemente per maggiore età ed esperienza, possa agevolare taluno a discapito di altri.

Ebbene nel Bando di Ateneo (D.R. 292/2014 del 7.2.2014)[23] -in aderenza alle direttive ministeriali-, all'art. 8 "*svolgimento della prova di ammissione*" è previsto che in caso di più aule si debba procedere mediante divisione per età anagrafica, salvo che per i gemelli che verranno separati. In tal senso, e lo si ribadisce, il sostanziale pericolo oggettivo –ancorché non verificabile sul piano della concreta incidenza a favore di uno qualsiasi dei concorrenti-, derivando comunque dalla disapplicazione della norma, vincolante per l'Ateneo, incide potenzialmente sull'interesse primario al corretto svolgimento delle procedure concorsuali in ossequio ai canoni di trasparenza e *par condicio.*

Sta di fatto che l'Università di Messina, benché solo formalmente adesiva alle regole di bando e dunque ministeriali, ha palesemente violato tale norma come si dimostra *per tabulas*, mediante la semplice conversione in access della

[23] Allegato in atti (Già richiamato)

tabella di distribuzione dei candidati, pubblicata il giorno prima della prova[24]. Giova evidenziare che è stato sufficiente invertire il criterio di selezione, dal cognome all'età anagrafica, per verificare la violazione denunciata. Invero è accaduto che in molte aule vi sono soggetti la cui età anagrafica è difforme rispetto al resto dei candidati, con ovvia e correlata violazione del criterio statuito e conseguente violazione dei principi generali in tema di par condicio e par condicio.

Richiamando alcun risultati in atti, ricavabili dalla lettura sistematica dell'assegnazione dei posti, è possibile ricavare *per tabulas* la violazione del criterio per '*età anagrafica*' determinato dal Miur. Invero, a fronte della richiesta di avere contezza circa il "*provvedimento con il quale si è disposta la suddivisione dei candidati nelle diverse aule, con specifico riferimento al criterio dell'età anagrafica (es. aula 321:* ***da*** *nati il… a nati il…), essendo stato pubblicato, e reperibile via internet, il solo elenco dei discenti in ordine alfabetico*", l'Ateneo si è limitato ad un laconico richiamo alle <<*modalità di assegnazione posti a sedere*>> ed all'indicazione **dell'elenco nominativo alfabetico**, con ciò palesando l'assenza di assegnazione per età anagrafica richiesta.

Entrando nello specifico, si riportano taluni esempi estratti a campione: nell'aula **428 (Report aula 428 n. assegnati 47)** vi sono i nati dal **22.3.1994 al 29.4.1994**. Ebbene selezionando questo range di età **si troveranno 20 candidati, nati nel medesimo periodo, ma inseriti in altre aule** (**Report range età aula 428 assegnati in altre aule**); nell'aula **321 (Report aula 321 n. assegnati 147)** vi sono i nati dal 7.3.1995 al 26.11.1995, ma selezionando il medesimo range di età (**Report range età aula 321 assegnati in altre aule**) **se ne troveranno distribuiti tra la 426, 314, 203, 213** …; nell'aula

[24] Allegato n. 12

213 **(Report aula 213 n. assegnati 147)** vi sono i nati **dall'11.8.1993 al 2.4.1997.** Volendo in questo caso prendere in considerazione i nati nell'anno 1996 **(Report nati 1996, range totalmente incluso nell'aula se fosse stato rispettato il criterio dell'età anagrafica)** si vedrà come nel Report range età aula 213 assegnati in altre aule, sia stato per l'ennesima volta violato il criterio normativo dell'assegnazione per età anagrafica[25].

VI MOTIVO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO 5 FEBBRAIO 2014.

Gli atti di concorso dell'Ateneo dove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore, tanto che nonostante la richiesta formalizzata l'Ateneo omette la risposta[26].

Come per costante orientamento giurisprudenziale l'approvazione della graduatoria di concorsi a pubblico impiego da parte della amministrazione competente "*è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso,*

[25] Allegato n. 13
[26] Allegato n. 14

mediante il quale l'amministrazione fa proprio l'operato della commissione esaminatrice (Consiglio di Stato, IV, 31.1.2005, n.221)".

E ciò è necessario anche se l'amministrazione "*ha solo un potere di controllo sulla legittimità delle operazioni relative ai concorsi, nel senso che non può sostituirsi alla commissione nell'esercizio dei poteri di accertamento e valutazione tecnico-discrezionale propri della commissione stessa*" (ibidem). In breve, prosegue il G.A., "*spetta soltanto alla commissione il potere di adottare le determinazioni riguardanti il corretto svolgimento della procedura comparativa, mentre resta ferma comunque la necessità di approvazione da parte della amministrazione attiva della determinazione assunta (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 29.7.2003, n.4320)*" (ibidem)

Ancor più ove si rifletta sulle circostanza decisive ed 'anomale' dei fatti occorsi in concomitanza delle prove. Così la vicenda del plico trafugato a Bari; la 'stranezza' delle buste trasparenti ed in generali le difformità sinora denunciate. Ma di tutto questo non v'è traccia alcuna nei provvedimenti impugnati, e quelli non conosciuti ad essi correlati, in quanto il Miur ed i singoli Atenei hanno omesso qualsivoglia provvedimento, sottraendo ancora una volta al G.A., e di conseguente a parte ricorrente interessata, il controllo sulla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere.

<u>VII MOTIVO</u>

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE

DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta. Granitica la regola ministeriale per la quale tra le risposte indicate il candidato ne dovrà "*individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili*". Ogni risposta diversa dall'unica esatta sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,40, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

Ma v'è di più, ossia la discutibilità della stessa validità del test di ammissione, ovvero della pertinenza e congruenza di esso agli obiettivi e finalità cui astrattamente tenderebbe. Ed infatti non risulta che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che diano garanzia di scientificità, affidabilità ed equità necessarie. Altra ed autorevole difesa, già da alcuni anni, si riporta alle osservazioni della Prof.ssa Monica Barni[27], la quale con D.M. 7 agosto 2012n. 14, è stata nominata dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette e come risulta dal verbale della Commissione ministeriale dell'8.8.2012 prot. 1867[28].

Benché l'esperienza anglosassone[29] sia oltremodo evoluta per consapevolezza dei limiti insiti allo strumento testologico e per l'avveduta necessità di nuovi

[27] Professore Straordinario Dipartimento di Scienze dei Linguaggi e delle Culture ed unica docente in Italia ad occuparsi scientificamente di "*etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test*"

[28] Allegato n. 15

[29] Il NAEP è il Centro che si occupa di rilevare i difetti dei test standardizzati e di garantire che la valutazione di studenti, docenti e scuole sia coerente e congrua rispetto agli obiettivi didattici "*The* ***National***

e più stringenti criteri oggetti di selezione, in Italia, almeno sino al 2013, il mero assemblaggio dei test è stato svolto secondo criteri che non sono teleologicamente orientati a valutare ciò per il quale i test asseritamente vengono posti, ossia selezionare i migliori e consentire l'accesso ai corsi di medicina (ex lege 264/99).

L'avvento del Cambridge Assessment, previo protocollo di intesa con il Miur del 28 febbraio 2012, avrebbe dovuto offrire garanzie di scientificità, equità ed aderenza ai protocolli internazionali in tema di validazione delle prove. Balza all'occhio la prima discriminazione: lo stesso test è stato somministrato a tutti, italiani, comunitari, extracomunitari, senza distinzione in ordine a provenienze etniche e culturali, religione *et similia.*

E non solo. Oltre all'evidente ragione per cui la 'costruzione' di un test, implica una complessa procedura nella quale si debba definire l'oggetto da valutare, la selezione dei contenuti, la produzione delle domande, nonché l'implementazione per verificarne l'utilizzo, si aggiunge anche la *ratio* del test, ossia la necessità di verificare la coerenza delle conoscenze/competenze -che si intendono saggiare con il test- con l'obiettivo della selezione, e ancor più a monte le motivazioni/metodologie che hanno consentito lo scarto di talune competenze/conoscenze rispetto ad altre.

Di tutto questo il verbale dei lavori di Commissione non né da atto, postulando tutto quello che, argomentativamente, avrebbe dovuto verificarsi e/o sperimentarsi[30]. Le superiori censure, in quanto incidenti sull'intero concorso, travolgono anche la comminatoria di inidoneità di cui al DM. n.

Center for Fair & Open Testing (FairTest) *works to end the misuses and flaws of standardized testing and to ensure that evaluation of students, teachers and schools is fair, open, valid and educationally beneficial'.* **http://www.fairtest.org/. Vedasi anche http://www.apa.org/science/programs/testing/fair-code.aspx#a:** Code of Fair Testing Practices in Education.

[30] Allegato n. 16

449 (art. 10) per tutti i ricorrenti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 20 punti in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

*** *** ***

SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE ED IN SUBORDINE DI ANNULLAMENTO DELL'INTERA PROVA

La procedura concorsuale di cui è causa, come noto, non consente agli aspiranti di ottenere un titolo, un'abilitazione, o un posto di lavoro, ma consente agli stessi di essere esclusivamente ammessi ad un corso universitario solo all'esito del quale potrà ottenersi il titolo. Autorizza, in sintesi, ad esercitare quel diritto allo studio e alla formazione professionale presidiato dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 34 Cost.

Sebbene il legislatore con legge L.n. 264/99 ha introdotto alcune limitazioni al numero degli ammessi frequentanti i corsi, non può però dimenticarsi che tali limitazioni, possono compromettere illegittimamente il diritto allo studio dei candidati.

Ed infatti, ove si determini un vizio in una delle fasi del complesso procedimento amministrativo, coinvolgente molteplici Enti (Regioni, Ministeri, Atenei…), ancor più ove si tratti della fase determinante relativa alle modalità di formazione della graduatoria, questo comporterà 'a cascata' la illegittima esclusione dal novero degli ammessi. Di talché quello che si chiede non è l'annullamento della selezione, ma l'annullamento del diniego di ammissione al corso di laurea (peraltro ormai opportunamente posto in discussione dal Miur proprio con riguardo ai profili di certezza dell'efficacia della selezione e con ciò attestando la congruità di quanto sinora denunciato).

Tanto premesso, e riservandosi di esplicitare meglio i contenuti in memoria, si evidenzia come la giurisprudenza sia orientata in tal senso giacché "*un inserimento in soprannumero delle ricorrenti fra i candidati vincitori della preselezione (con accesso diretto alla Facoltà prescelta)*" costituisce "*soluzione ritenuta preferibile rispetto ad una riedizione delle procedure*, ***pur in assenza di certezza del loro successo concorsuale nel caso l'Università avesse approntato una corretta organizzazione delle prove; detta soluzione scaturisce peraltro da una puntuale giurisprudenza diffusamente illustrata nel gravame*** *(in specie, Tar Campania sez. IV 28 ottobre 2011 n. 5051, tar Toscana sez. I 27 giugno 2011 n. 1105)*". (TAR Aquila, 26.07.2012, n. 521).

Parimenti, la cornice assiologica entro cui interpretare la vicenda è quella "*della sentenza dell'adunanza plenaria n. 25 del 20 novembre 2013 che, in una vicenda analoga, ha enunciato il principio della* ***rilevanza della regola dell'anonimato nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo senza la necessità dell'accertamento, in concreto, dell'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione, con conseguente annullamento delle graduatorie formatesi***". (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2935)

*** *** ***

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella denegata ipotesi che si ritenesse non accoglibile la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente ri-espansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intimate, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni. Tutti gli elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono una tale consistenza numerica capace di inficiare *in toto* l'esito finale (cfr. TAR Campania Napoli, sez. IV 28 ottobre 2011 n. 5051 cit).

L'art. 34 comma terzo del C.p.a., statuisce che <<*quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori*>>, di talché la richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente. Invero allorquando si accerti illegittimità dell'azione amministrativa, in presenza del criterio di cui all'art. 34 C.p.a., potrà riconoscersi la responsabilità della P.A. Invero, "*Conseguentemente, avendo la vicenda evidenziato l'inadeguata e insufficiente organizzazione della prova di accesso programmato al corso di medicina, organizzazione evidentemente non rispettosa delle regole dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, regole che, se rispettate dall'Ateneo, avrebbero creato le condizioni di migliori prestazioni da parte delle ricorrenti secondo un parametro di comune esperienza, questo Collegio ritiene che sussista il nesso di causalità tra il comportamento tenuto dall'Università e l'evento in termini di qualità della prova sostenuta dalle odierne appellanti. Ben può, infatti, sussistere il nesso causale quando si accerti l'illegittimità di un atto che ha prodotto, anche se in via mediata o indiretta, un evento dannoso come effetto e conseguenza proprio di quella condotta illegittima sotto un profilo amministrativo.* ***L'Amministrazione è,***

infatti, tenuta a comportarsi correttamente e imparzialmente nell'attuazione di un concorso per essere fedele agli obblighi e agli adempimenti contratti e assunti con l'indizione del concorso medesimo. Il venir meno a tali impegni la espone ad una forma di responsabilità per inadempimento con conseguente risarcimento del danno prodotto, anche indirettamente, nei riguardi di chi abbia subito la lesione". (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2014, cit.)

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dal Corso universitario), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare il Corso), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità, conseguente al mancato rispetto della regola di anonimato, nonché dei principi generali in materia di verbalizzazione delle operazioni amministrative (cfr.: Cons. Stato V, 31.7.2012 n. 4338; T.a.r. Lazio Roma II, 18.2.2013 n. 1749).

Sulla stessa scia interpretativa il Tar Campobasso, con sentenza n. 396/13: *<<chiariti tali aspetti relativi al merito dell'impugnativa, occorre fare un'ulteriore riflessione sull'attualità dell'interesse a coltivare il ricorso, a distanza di tempo, cioè dopo che sono trascorsi alcuni mesi dalla selezione di accesso universitario programmato e dall'inizio dei corsi universitari. L'interesse dedotto in giudizio non ha natura meramente oppositiva, si qualifica anzi come interesse di natura pretensiva, poiché le ricorrenti dichiaratamente aspirano ad accedere al numero chiuso del Corso di Medicina. Un eventuale annullamento radicale delle prove selettive non sarebbe concretamente satisfattivo, poiché rimetterebbe semplicemente le candidate nella condizione di partenza, vale a dire quella di dover partecipare a*

nuova selezione, senza determinare neppure, stante la difficoltà e la complessità di organizzazione di simili dispositivi di verifica selettiva, un effetto anticipatorio della prova di accesso - rispetto al quale potrebbe sussistere un residuale interesse strumentale all'annullamento – prima del tempo in cui essa è naturalmente prevista per l'anno accademico successivo. Essendo, infatti, imminenti le nuove prove per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina 2013-2014, l'annullamento della selezione per il 2012-2013 farebbe, verosimilmente, slittare la ripetizione della prova in coincidenza con quella del nuovo anno accademico, non producendo alcun effetto incrementale rispetto all'attuale posizione di aspettativa delle ricorrenti. Ciò induce a una riflessione sulla possibilità che – limitando l'accoglimento del ricorso all'interesse attuale e concreto delle ricorrenti – la pronuncia giurisdizionale avvenga in applicazione della norma di cui all'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>. Tale pronuncia di accertamento dell'illegittimità – che, in qualche modo, corrisponde alla richiesta delle stesse ricorrenti di essere reintegrate in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea in Medicina 2012-2013 – apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria delle ricorrenti>>.

È inoltre pacifico in giurisprudenza, che "*il bando di concorso (…) costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, (l'Amministrazione) è tenuta a comportarsi con*

correttezza e secondo buona fede, dell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del lavoratore (partecipante) che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale" (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049, cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08.05.2002, n. 6577).

Parte ricorrente, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance. E pertanto ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. "*sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*" e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa "*sia in tutto o in parte possibile*" (art. 2058 c.c.).

*** *** ***

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via ulteriormente subordinata, rispetto a tutte le domande presenti in ricorso, si spiega domanda risarcitoria in termini economici. I ricorrenti, come verrà dimostrato in corso di causa, hanno subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance. Relativamente alla prima voce di danno, la presenza dei molteplici profili di illegittimità, unitamente alle incertezze/contraddittorietà delle modalità selettive delle domande (invero confermate ipso facto con la necessità di una revisione del sistema selettivo affermata dal MIUR, proprio sulla base della discutibile efficacia dei test), ne attesta la fondatezza. Con riguardo al secondo profilo, deve

riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile, giacché, pur permanendo su parte ricorrente 'l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pure se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo della probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento. (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852 cit).

*** *** ***

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi. Trattasi di un provvedimento che, riguardando solo pochissimi studenti, non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio.

A sostegno dell'istanza cautelare si ricorda che in casi simili il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293; e 24 gennaio 2006, n. 351), giacché la delibazione di un vizio generale, quale l'anonimato, conferma la fondatezza della richiesta cautelare in base al disposto di cui all'art. 34 c.p.a.

Invero l''interesse dedotto in giudizio non ha natura semplicemente oppositiva, ma 'pretensiva' in quanto parte ricorrente aspira ad accedere al numero chiuso del Corso di Medicina e Odontoiatria. Difatti, un eventuale annullamento radicale delle prove selettive non sarebbe concretamente satisfattivo, poiché rimetterebbe semplicemente i candidati *ab initio*, ossia nella condizione iniziale di dover partecipare a nuova selezione, senza determinare tra l'altro, a fronte della complessità organizzativa della stessa

selezione, un effetto anticipatorio della prova di accesso - rispetto al quale potrebbe sussistere un residuale interesse strumentale all'annullamento- prima del tempo in cui essa è naturalmente prevista per l'anno accademico successivo.

Ed allora, visto che si terranno delle nuove prove per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina nell'a.a. 2015-2016 (sicuramente diverse e sempre che si tengano con questa modalità selettiva, ampiamente criticata dallo stesso MIUR), l'annullamento della selezione per il 2014-2015 farebbe, verosimilmente, slittare la ripetizione della prova in coincidenza con quella del nuovo anno accademico, non producendo alcun effetto ultroneo ed incrementale rispetto all'attuale posizione di aspettativa di parte ricorrente.

Di talché, limitando l'accoglimento del ricorso all'interesse attuale e concreto di parte ricorrente, la pronuncia giurisdizionale di pieno merito dovrebbe sempre avvenire in applicazione della norma di cui all'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<*quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori*>>.

Detto altrimenti, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., oggi, nel peculiare caso come quello di specie, ovvero di concorsi che si ripetono *ex lege* annualmente, l'annullamento del concorso è effetto a cui i ricorrenti hanno poco interesse in quanto non residuerebbe alcun concreto vantaggio, anzi palesandosi, inutile se non 'beffarda'.

Nella specie il Tar Campobasso, con sentenza n. 396/13 enuclea siffatto ragionamento: <<*chiariti tali aspetti relativi al merito dell'impugnativa, occorre fare un'ulteriore riflessione sull'attualità dell'interesse a coltivare il ricorso, a distanza di tempo, cioè dopo che sono trascorsi alcuni mesi dalla selezione di accesso*

universitario programmato e dall'inizio dei corsi universitari. L'interesse dedotto in giudizio non ha natura meramente oppositiva, si qualifica anzi come interesse di natura pretensiva, poiché le ricorrenti dichiaratamente aspirano ad accedere al numero chiuso del Corso di Medicina. Un eventuale annullamento radicale delle prove selettive non sarebbe concretamente satisfattivo, poiché rimetterebbe semplicemente le candidate nella condizione di partenza, vale a dire quella di dover partecipare a nuova selezione, senza determinare neppure, stante la difficoltà e la complessità di organizzazione di simili dispositivi di verifica selettiva, un effetto anticipatorio della prova di accesso - rispetto al quale potrebbe sussistere un residuale interesse strumentale all'annullamento – prima del tempo in cui essa è naturalmente prevista per l'anno accademico successivo. Essendo, infatti, imminenti le nuove prove per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina 2013-2014, l'annullamento della selezione per il 2012-2013 farebbe, verosimilmente, slittare la ripetizione della prova in coincidenza con quella del nuovo anno accademico, non producendo alcun effetto incrementale rispetto all'attuale posizione di aspettativa delle ricorrenti. Ciò induce a una riflessione sulla possibilità che – limitando l'accoglimento del ricorso all'interesse attuale e concreto delle ricorrenti – la pronuncia giurisdizionale avvenga in applicazione della norma di cui all'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>. Tale pronuncia di accertamento dell'illegittimità – che, in qualche modo, corrisponde alla richiesta delle stesse ricorrenti di essere reintegrate in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea in Medicina 2012-2013 – apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria delle ricorrenti>>.

Dunque, se il riconoscimento del risarcimento del danno in forma specifica è l'unica soluzione praticabile in ipotesi di annullamento di concorsi con tale tipologia, l'ammissione cautelare è perfettamente strumentale a tale effetto.

*** *** ***

SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO

Si evidenzia sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in sovrannumero (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; T.A.R. Campobasso, n. 396/13 cit; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008), e ciò per l'acclarata violazione di legge (art. 4 l. n. 264/1999) in cui sono incorse l'Ateneo, il MIUR e il CINECA, da cui dovrà unicamente conseguire il gravare delle conseguenze in capo alle prime due amministrazioni (nel senso del superamento del tetto, dal medesimo programmato) e non (onde consentire il rispetto del tetto medesimo) su altri concorrenti già utilmente che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì all'"arbitrarietà" della competizione.

*** *** ***

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 4 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 4 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto della S.V.E. 12 novembre 2013, n. 23921. Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo ove i ricorrenti hanno sostenuto la prova (di prima opzione), al M.I.U.R. e al CINECA nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si

chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei a mezzo pec.

PQM

Voglia l'On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in parte qua dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse dei ricorrenti, annullare tutti gli atti in epigrafe, "*limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea*" riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano.

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

-- **In via principale**, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, per l'effetto, ammettere i ricorrenti al corso di laurea indicato quale prima opzione e in via gradata tutti gli altri provvedimenti impugnati;

-- **in via subordinata** ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente delibati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a.

-- in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Reggio Calabria - Roma, 8 luglio 2014

Avv. G.M.Patrizia Surace Avv.to Giovanna Pellegrino

Si allegano in copia i seguenti documenti:

1. Verbale della Commissione del concorso dell'Ateneo di Messina e di quelli delle sottocommissioni d'aula – Verbale di consegna serale.
2. Schede anagrafiche e di svolgimento delle prove dei Sig.ri Mascianà Davide e Pucci Giuseppe – Credenziali di accesso al sito M.I.U.R..
3. Nota M.I.U.R. del 2 aprile 2014 n. prot. 8826.

3.bis D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014.

4. D.M. del 10 marzo 2014 n. 220.
5. D.M. del 7 marzo 2014 n. 218.
6. Bando di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Messina DR/2014/292 del 07/02/2014.
7. Articolo di giornale, del 26 aprile 2014, tratto da *La Gazzetta del Mezzogiorno.it >> Home >> "Test di Medicina, spunta altro pacco danneggiato".*
8. Articolo di giornale, del 09 aprile 2014, tratto da *uninews24.it: "Test d'ingresso, UDU e rete: "Gravissime irregolarità".*
9. Articolo di giornale, del 24 aprile 2014, tratto da *La Gazzetta del Mezzogiorno.it >> Home >> "Test a Medicina si indaga per furto".*
10. Linee guida relative all'attuazione del D. MIUR 85/2014 del 2.4.2014.
11. Articolo di giornale, del 10 aprile 2014, tratto da *Mainfatti.it: "Test Medicina 2014: Bari plico aperto. UDU: tutto da annullare. Al via ricorsi".*

11.bis Articolo di giornale, del 24 aprile 2014, tratto da *CorrieredelMezzogiorno Puglia : "Medicina, il plico con i test è sparito all'arrivo a Bari".*

11.ter Articolo di giornale, del 23 aprile 2014, tratto da *NuovoQuotidianodiPuglia Lecce: "Graduatoria pronta, con polemiche".*

11.quater Articolo di giornale, del 14 maggio 2014, tratto da *Universita.it : "Cineca, crolla il numero dei laureati in Italia. L'area più colpita è quella sanitaria".*

12. Elenco nominativo alfabetico dei partecipanti al test d'ammissione Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Ateneo di Messina. Esempi di report aule.

13. Esempi estratti a campione dei Report aula e Report range d'età in cui si evince la violazione del criterio dell'età anagrafica.

14. Lettera di riposta relativa alla richiesta di accesso agli Atti, Prot. n. 45382 del 07.07.2014, del sottoscritto procurato.

15. D.M. 7 agosto 2012 n. 14 – Nomina Commissione.

16. Verbale della Commissione ministeriale dell'8.8.2012 Prot. n. 1867.